

Diritto d'autore e sequestro dell'opera
Cassazione, sez. I civile, sentenza 09.02.2007 n. 2873 ([Ilaria Di Punzio](#))

Il sequestro cautelare, disposto su un libro la cui paternità sia contestata, produce effetti anche nei confronti dell'editore che non abbia partecipato al procedimento *ante causam*?

Diritto d'autore e sequestro dell'opera

([Cass. Civ., Sezione I, 09.02.2007, n. 2873](#))

di [Ilaria Di Punzio](#)

(Tratto da [Altalex Mese n. 3/2007](#) *)

Il quesito:

- Il sequestro cautelare, disposto su un libro la cui paternità sia contestata, produce effetti anche nei confronti dell'editore che non abbia partecipato al procedimento *ante causam*?

**[AltalexMese](#) è il nuovo supplemento mensile di Altalex con le più importanti e recenti novità giurisprudenziali, esplicate in sintetiche e pratiche schede con normativa di riferimento, esposizione del caso e punti di diritto. Ogni mese oltre 30 rilevanti pronunce delle massime corti, civili, penali ed amministrative schematizzate ed annotate, impaginate in un unico file pdf comodamente stampabile, oppure consultabili online in una sezione dedicata di Altalex con arretrati e sentenze integrali! Ed in più puoi consultare e ricercare gli arretrati online!!
Altalex Mese è lo strumento ideale per:*

- *aggiornare in tempi rapidi l'avvocato sui contenuti delle principali sentenze, riassunte in modo sintetico e chiaro;*
- *affrontare i concorsi pubblici e gli esami, dai concorsi per le magistrature all'esame da avvocato, dove è essenziale padroneggiare la giurisprudenza più recente;*
- *permettere anche a chi non conosce approfonditamente una determinata materia, di seguire le evoluzioni principali degli altri settori.*

Il caso.

Tizio e Caia sono coautori di un libro, intitolato "Il lotto di Caia". Nel 1997, la casa editrice Alfa acquista da Caia i diritti di sfruttamento dell'opera e la pubblica. Tizio, risentito, agisce, nei confronti della sola Caia, per il sequestro di tutte le copie in circolazione e per ottenere l'inibizione, a carico della resistente, di vendere, direttamente o indirettamente, e di pubblicizzare il libro senza l'indicazione del nome del coautore. Ottiene il sequestro cautelare di tutte le copie reperibili presso Caia e presso la casa editrice Alfa. Quest'ultima agisce, dinanzi al Tribunale, convenendo Tizio e chiedendo la declaratoria di nullità e/o inopponibilità dell'ordinanza predetta per violazione del litisconsorzio necessario, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno. Il Tribunale dichiara improponibile la domanda affermando che la richiesta doveva essere proposta dinanzi al giudice di merito presso il quale si sarebbe discussa la sussistenza del diritto di Tizio. La Alfa propone appello. La Corte d'Appello, pur ritenendo la domanda proponibile in quanto l'editore non aveva partecipato al procedimento cautelare, ne rileva l'infondatezza, ritenendo che la normativa speciale recata dalla legge sul diritto d'autore, consente che le misure cautelari incidano sui terzi anche ove questi non siano stati parte del processo, fatto salvo il diritto di questi di intervenire nella fase di merito o di opporsi all'esecuzione o di agire con separato giudizio di accertamento. La Alfa ricorre per cassazione.

Sintesi della questione. La problematica.

E' esatto considerare l'editore terzo rispetto alla disputa che vede contrapposti i coautori e nella quale si domanda un provvedimento di sequestro delle copie pubblicate? Nel caso in cui rimanga estraneo alla causa, può vedersi opposto il provvedimento reso? Questi i quesiti sui quali la Suprema Corte si è espressa con la pronuncia in esame.

La normativa.

[Legge 22 aprile 1941, n. 633](#)

Art. 119

Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

Salvo pattuizione espressa, la alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

L'alienazione di uno o più limiti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

Art. 159

1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dal commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 6, comma c. 1, [Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140](#).

Art. 160

La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto il sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.

Art. 161

1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

Art. 162

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'art. 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 693 c.p.c. Ai fini dell'art. 697

c.p.c., il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli artt. 669 octies, 669 undecies e 675 c.p.c..

5. Decorso il termine di cui all'art. 675 c.p.c., possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 5, comma c. 1, [Legge 18 agosto 2000, n. 248](#).

Art. 101 c.p.c.

Principio del contraddittorio

[1] Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

Art. 111 c.p.c.

Successione a titolo particolare nel diritto controverso

[1] Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

[2] Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

[3] In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.

[4] La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

Art. 344 c.p.c.

Intervento in appello

[1] Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre

opposizione a norma dell'art. 404.

Art. 404 c.p.c.

Casi di opposizione di terzo

[1] Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.

[2] Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

Art. 669 sexies c.p.c.

Procedimento

[1] Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

[2] Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

[3] Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Art. 669 quaterdecies c.p.c.

Ambito di applicazione

[1] Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché in quanto compatibili; agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'art. 669 septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

La soluzione accolta dalla Suprema Corte ([Cass. Civ., Sezione I, 09.02.2007, n. 2873](#)).

Il Collegio affronta le questioni sul tappeto avvalendosi sia della normativa speciale contenuta nella legge sul diritto d'autore, sia dei principi espressi dal nostro codice di procedura civile. Analizza quale sia la posizione dell'editore che abbia acquistato il diritto di sfruttamento economico dell'opera sia rispetto al procedimento cautelare di sequestro, sia in relazione agli eventuali rimedi esperibili a tutela dei propri diritti. La decisione può essere sintetizzata come segue:

- il sequestro disciplinato dall'art. 161 della legge sul diritto d'autore svolge sia una funzione cautelare in senso proprio (può, infatti, essere funzionale al reperimento e all'accantonamento degli oggetti dei quali la sentenza di merito può ordinare la rimozione, distruzione o aggiudicazione, ex artt. 159 e 160), sia una funzione probatoria (ad esempio, per verificare ipotesi di contraffazione o quantificare il danno lamentato);

- tale provvedimento, anticipatorio rispetto alla decisione di merito, è un mezzo di tutela in forma specifica;
- a differenza di quanto stabilito dall'art. 82, comma 6, della legge sui brevetti, l'art. 161 non prevede il sequestro di beni di proprietà di un terzo. Tale previsione è stata introdotta nell'art. 162 solo dalla [L. n. 248/2000](#) e, nel caso di specie, non risulta applicabile *ratione temporis*;
- tuttavia, rilevato che l'art. 159 esclude la distruzione o l'aggiudicazione di copie acquistate da terzi in buona fede per uso personale, la dottrina ha dedotto che il sequestro (funzionale alle predette operazioni) sia ammesso anche nei confronti di terzi che abbiano acquistato per uso non personale;
- deve, quindi, ritenersi che il provvedimento di sequestro possa avere effetti nei confronti dei terzi;
- ciò costituisce una deroga al principio *inter alios acta tertio neque nocet neque prodest*. Pertanto, la norma deve essere interpretata in modo restrittivo e devono essere considerati terzi solo quei soggetti non individuabili nel momento della proposizione della domanda cautelare o nei confronti dei quali non era prevedibile la necessità di coinvolgimento nell'esecuzione del provvedimento;
- l'editore, che abbia acquistato il diritto di sfruttamento economico dell'opera, è evidentemente destinatario del provvedimento di sequestro delle copie pubblicate e non può essere ritenuto "terzo";
- deve, quindi, essere convenuto in giudizio a pena d'inefficacia, nei suoi confronti, del provvedimento adottato;
- egli, peraltro, è successore a titolo particolare del diritto di sfruttamento economico dell'opera in virtù del contratto di edizione;
- per poter valutare i rimedi dallo stesso esperibili avverso il provvedimento reso in un processo in cui non sia stato convenuto, occorre distinguere a seconda del momento in cui ha acquistato il diritto: il successore a titolo particolare che abbia acquistato *ante litem*, è legittimato a proporre opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c. e impugnazione ex art. 344 c.p.c.; il successore a titolo particolare in virtù di vicenda traslativa successiva all'instaurazione del procedimento può proporre opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c., proporre intervento autonomo o impugnare ex art. 111, ultimo comma, c.p.c.;
- è, invece, irrilevante stabilire se, nel caso che ci interessa, si versi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario: la funzione dell'istituto richiamato è quella di garantire che ha proposto la domanda dal rischio di non poter eseguire il provvedimento. Ne esula la tutela dei litisconsorti pretermessi già sufficientemente garantiti dall'inefficacia del provvedimento nei loro confronti.

(da www.altalex.it)